



Comune di Canicattì
(Provincia di Agrigento)
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N° <u>210</u> DEL <u>21 NOV. 2012</u>	
OGGETTO	Ordinanza Ingiunzione di pagamento a carico del Sig. Vento Antonio, per violazione dell'art. 12 comma 4° L. R. n°28/99 e s.m.i., accertata dal Corpo di Polizia Municipale di Canicattì in data 25/04/2011.

IL SINDACO

Premesso che in data 25/04/2011 il personale di questo Corpo di Polizia Municipale, ha accertato al Sig. Vento Antonio (trasgressore), nato a San Cataldo il 27/07/1982 e residente a Canicattì in Via G. La Masa, 2 (codice fiscale VNTNNG82L27H792C), la violazione dell'art. 12, comma 4 della Legge Regionale n. 28 del 22/12/1999 e s.m.i., sanzionato a mente dell'art. 22, comma 2 della medesima L.R. n. 28/99 e s.m.i., perché: "in data 25/04/2011 alle ore 9:15 non effettuava la chiusura dell'attività di vendita al dettaglio nella giornata domenicale e festiva dell'esercizio commerciale alimentare di cui all'autorizzazione n°71 del 29/12/1997 rilasciata dal Comune di Canicattì";

Visto il verbale n°12 del 25/04/2011 redatto dal Corpo di Polizia Municipale con il quale è stata accertata la suddetta violazione, notificata il 16/06/2011 al Sig Vento Antonio (trasgressore), come sopra meglio generalizzato;

Preso atto che con nota prot. n°38646 del 14/07/2011, il Sig. Vento Antonio, nei termini previsti, ha presentato ricorso avverso il suddetto verbale di accertata violazione amministrativa, adducendo sinteticamente che: "Il comune di Canicattì nell'anno 2008 è stato riconosciuto Comune ad economia prevalentemente turistica e città d'arte, e ai sensi dell'art. 13 della L.R. 28/1999 e Ordinanza Sindacale, gli esercizi commerciali potevano determinare liberamente l'orario di apertura, anche nei giorni festivi. Pertanto, non essendo stato informato diversamente, in tale data, effettuava le consegne di carne ordinata ai propri clienti, e nel registro dei corrispettivi si evince una vendita complessiva di € 306,80. Il trasgressore non era a conoscenza dell' Ordinanza del Sindaco adottata pochi giorni prima, anche perché a seguito della grave malattia del padre non era stato in grado di seguire gli aggiornamenti che riguardano il settore. In data 08/12/2010 il padre, sig. Vento Angelo è deceduto, tale situazione ha portato una grave crisi economica e a causa del lutto si è deteriorata un notevole quantitativo di carne. Rilevava inoltre, che appena consegnata la carne, avrebbe chiuso l'attività e tale circostanza era rilevabile dal fatto che sul banco di vendita non era presente nessuna merce.";

Atteso che, l'organo accertatore ha controdedotto in merito, adducendo che: "al momento dell'accertamento, la pattuglia, ha rilevato l'apertura dell'esercizio commerciale del sig. Vento Antonio, il quale dichiarava l'apertura dell'esercizio per effettuare solo la consegna della carne a coloro che l'avevano ordinata e di non essere a conoscenza dell'Ordinanza n°119/2011";

Considerato che per la violazione in questione è prevista la sanzione pecuniaria da € 516,00 a € 2.582,00 ed il pagamento in misura ridotta della somma di € 860,67 ai sensi dell'art. 16 della legge n° 689/1981 entro il termine di giorni 60 dalla contestazione e notificazione della violazione;

Esaminato il ricorso e le motivazioni poste alla base dello stesso, nonché tutti gli atti del presente procedimento;

Rilevata la fondatezza dell'accertamento in relazione alle controdeduzioni fornite dagli accertatori e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Valutati ai fini della determinazione della sanzione pecuniaria amministrativa gli elementi di cui all'art. 11 della legge n°689/1981 e tenute presenti le modalità dell'infrazione e la descrizione fatta dai verbalizzanti;

Preso atto che l'infrazione commessa, nel caso in questione ha caratterizzazione specifiche che possono indurre ad apprezzarla con minore rigore, per le seguenti considerazioni:

la situazione che si è venuta a creare nella categoria degli operatori commerciali, in ordine alla disciplina degli orari definita con Ordinanza del Sindaco n.119 del 15/04/2011, che innovava la disciplina degli orari: sia rispetto le precedenti Ordinanze che in passato per la giornata del 25 aprile (Festa della Liberazione) avevano sempre previsto la deroga alla chiusura; e sia rispetto al periodo di vigenza del Decreto Assessoriale dell'08/01/2008 (GURS parte I n.9 del 22/02/2008) che individuava la Città di Canicattì quale "Comune ad economia prevalentemente Turistica e Città d'Arte" che di fatto consentiva agli operatori economici la piena autonomia di orari nelle attività di vendita; portò, sia per scarsa informazione e per le notizie distorte che si diffusero tra gli operatori e sia perché molti comuni dell'hinterland (la quasi totalità) avevano consentito l'apertura degli esercizi nella giornata, alcuni degli operatori del settore di Canicattì a ritenere, erroneamente, che, nella giornata era possibile effettuare l'attività di vendita; e pertanto tale problema interpretativo delle norme ha avuto un sicuro riflesso nella mancata osservanza delle disposizioni impartite in materia di orari;

Atteso che la responsabilità dell'operatore commerciale sanzionato, comunque è indubbia, in considerazione che lo stesso poteva non contravvenire a quanto previsto dalla L.R. n.28/1999 che prevede la chiusura nelle giornate domenicali e festive delle attività commerciali eccetto per nove festività nell'anno individuate con Ordinanza del Sindaco, documentandosi ed evitando l'apertura dell'esercizio commerciale, come effettivamente fatto dalla stragrande maggioranza delle attività commerciali che nell'occasione sono rimaste chiuse;

Constatato che comunque tale problema interpretativo delle norme in materia di orari vigenti è stato riscontrato ed evidenziato nella totalità delle violazioni accertate da parte degli operatori commerciali sanzionati e pertanto, in considerazione delle speciali circostanze in cui tale comportamento si è attuato, si ritiene di applicare, ai fini della quantificazione della sanzione, il minimo della sanzione edittale di cui all'art. 11 della Legge n.689 e s.m.i.;

Visto l'art. 12, comma 4° e l'art. 22, comma 2° della L.R. n. 28/99 e s.m.i.;

Visto la legge n° 689/1981;

Visto:

- l'art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge n. 30 del 23/12/2000, che detta nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Preso atto della competenza ad adottare il presente atto da parte del Sindaco ai sensi dell'art.22/7° della L.R. 28/1999 e s.m.i.;

Ritenuto opportuno provvedere in merito

ORDINA

Al Sig. Vento Antonio (trasgressore), nato a San Cataldo il 27/07/1982 e residente a Canicattì in Via G. La Masa, 2 (codice fiscale VNTNNG82L27H792C), di pagare la somma complessiva di € 531,01, quale sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione all'art. 12 comma 4° e 22 comma 2° della L.R. n. 28/99 e s.m.i.;

INGIUNGE

Al Sig. Vento Antonio (trasgressore), come sopra generalizzati, di versare, entro 30 giorni dalla notificazione del presente atto, la complessiva somma di Euro 531,01 - di cui:

- € 516,00 per sanzione amministrativa;
- € 6,60 per spese di notifica della violazione amministrativa
- € 6,60 per spese di notifica della presente ordinanza;
- € 1,81 per bollo;

alla Regione Siciliana, cui a norma di legge spettano i proventi per la violazione in questione, sul c/c Postale n° 229922 intestato a Banco di Sicilia – Ufficio Cassa della Regione Siciliana di Agrigento indicando nella causale di versamento; Comune di Canicattì Ordinanza di Ingiunzione n° _____ del _____ Cap. 1742 – Capo II Entrate – sanzione amministrativa irrogata in materia di commercio, ai sensi dell'art. 22 L.R. n°28/1999.

L'opposizione non interrompe i termini.

Nel caso di inadempimento, si darà corso alla riscossione coattiva a termine dell'art. 27 della citata Legge n° 689/81.

La Polizia Municipale è incaricata della notifica della presente Ordinanza Ingiunzione:

- Al Sig. Vento Antonio (trasgressore), nato a San Cataldo il 27/07/1982 e residente a Canicattì in Via G. La Masa, 2.

Avvertenze:

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che:

- responsabile del procedimento la Sig.ra Scaglione Anna Maria dell'ufficio Comando di Corpo della Direzione Polizia Municipale;
- l'interessato dovrà esibire o trasmettere al Comando della Polizia Municipale di Canicattì copia della ricevuta di pagamento entro i successivi cinque giorni;
- trascorso inutilmente il termine di trenta giorni per il pagamento della somma ingiunta, il presente provvedimento costituirà titolo esecutivo per il recupero coattivo della somma dovuta;
- l'interessato può proporre opposizione avverso la presente Ordinanza – Ingiunzione davanti al Giudice di Pace di Canicattì, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n°150 dell'01/09/2011.

Desideriamo informarLa che, il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità relative al procedimento amministrativo;
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato;
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'esecuzione degli adempimenti secondo le modalità di legge e regolamento;
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
5. Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire dati idonei a rivelare lo stato di salute e dati giudiziari relativi ad eventuali condanne penali o procedimenti penali in corso.

Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili, ai sensi dell'art. 112 T.U. D.Lgs. n° 196/2003, ha le finalità concernenti la definizione del procedimento amministrativo e sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatizzato.

Il titolare del trattamento è l'Amministrazione Comunale di Canicattì. Il responsabile del trattamento è il Dirigente della Direzione.

Il Responsabile del procedimento
Rag. Anna Maria Scaglione

Il Dirigente – Comandante
Dott. Diego Peruga



Il Sindaco
Rag. Vincenzo Corbo

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto _____ dipendente del Comune di Canicatti (AG), in data _____ ha notificato copia del presente atto al Sig. _____

residente in _____ Via/C.so _____

mediante consegna a mani di _____ quale _____

a mezzo posta con raccomandata A/R, spedita in data _____ dall'Ufficio Postale di _____;

mediante _____

FIRMA PER RICEVUTA

IL MESSO
